



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	LAVORI PUBBLICI, VIABILITA', AGRICOLTURA, PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
SETTORE	GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE

N. <u>550</u> / gen. del <u>04 GIU 2015</u>	N. <u>270</u> del <u>4/06/2015</u>
---	------------------------------------

Oggetto: REVOCA IN AUTOTUTELA PROVVEDIMENTO 538/GEN DEL 29/05/2015.

L'anno 2015, addi 4 del mese di giugno, alle ore 13,30 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il vigente statuto

Visto il Regolamento di contabilità;

dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria.

Premesso:

che con proprio provvedimento, n 538/Gen del 29/05/2015 veniva determinata la decadenza dell'aggiudicazione definitiva, dei lavori di ripristino loculi zona monumentale, viabilità ed impianti area 8 e 9 del cimitero di via Anxur 3° stralcio, di cui alla determinazione dirigenziale n. 192/Gen del 5/03/2015;

che detto provvedimento trovava il suo fondamento nelle motivazioni richiamate nella citata determinazione;

che in data odierna è pervenuto allo scrivente settore, giusto prot. 26830/I del 4 giugno 2015, preavviso di ricorso, ex art. 243-bis, D. lgs. 163/2006 da parte dell'Avv. Daniela Di Rocco, con studio legale in Roma, avvocato difensore della Soc. E.CO Appalti srl, sedente in Roma, Via Regina Margherita 270 (P.IVA 09704771006);

che soltanto in data odierna, la S.A., tramite la richiamata missiva di cui al prot. 26830/I, viene informata dell'intervenuta estinzione del reato, come da ²Ordinanza dichiarativa dell'estinzione del reato ⁴(allegata alla medesima missiva) depositata presso la cancelleria del Tribunale di Roma VII sezione penale in data 20/04/2015

che fino all'atto dell'emanazione del provvedimento di decadenza la S.A. ignorava l'esistenza di detta ordinanza estintiva, non risultante dalla consultazione del casellario e che quindi l'adozione del provvedimento di decadenza risultava assolutamente atto dovuto;

Dato atto:

che, come dichiarato dall'Avvocato di parte, è intervenuto patteggiamento, ed in questo specifico caso, la natura meramente dichiarativa del provvedimento giurisdizionale di estinzione ha efficacia retroattiva, operando dal momento in cui si è perfezionata la fattispecie, cioè al termine del quinquennio fissato dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. 12.06.2005 (crf. Tar Sardegna 1443/2009, Cass. Pen.sez I 32801/2005, cass. Pen sez. IV 11560/2002, ecc).

il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, così come convertito con Legge 12 luglio 2011, n. 106 (G.U.R.I. del 12 luglio 2011, n. 160), ha operato diverse importanti modifiche nell'art. 38 – *Requisiti generali*, del d.lgs. n. 163/2006, e nello specifico ci si riferisce alla lett. c) del comma 1 dell'art. 38, cioè della rilevanza ai fini dell'esclusione dalle gare ad evidenza pubblica di sentenze

penali di condanna, ovvero di decreti penali o di provvedimenti a sèguito di patteggiamento, per reati commessi dai soggetti indicati da detta lettera e che incidano sulla moralità professionale.

la nuova formulazione contenuta nella lett. c) del comma 1 dell'art. 38 del Codice sembra circostanziare maggiormente la causa d'esclusione in ordine alle tipologie di reato rilevanti e allo stesso tempo allargare il novero delle fattispecie criminose rilevanti grazie al riferimento espresso che essa compie riguardo al *decreto penale di condanna* - prima dell'art. 38 non inserito nella lettera della norma -, realizzando così una equiparazione fra la sentenza penale di condanna, la sentenza per patteggiamento ed il decreto penale ai fini degli effetti escludenti per le gare d'appalto pubblico.

Che l'art. 445, comma 2 c.p.p. prevede che il reato è estinto, se nel termine di cinque anni, l'imputato non commette un reato della stessa indole.

In questo specifico contesto, **opera una prima importante novità**, inserita nella lett. c) dell'art. 38 del Codice degli appalti dal decreto *Sviluppo* (e solo ritoccata sintatticamente dalla legge di conversione); in essa è stabilito in modo chiaro che ai fini del comma 1, lettera c), **il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.**

Ritenuto

che, trattandosi di gara indetta successivamente al 14/5/2011, appare corretto, nonché doveroso, alla luce di quanto fin qui detto, revocare in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90 il provvedimento n. 538/gen del 29/05/2015, poichè in presenza di ipotesi di estinzione di condanna non più soggetta ad obbligo di dichiarazione da parte dell'interessato, così come espressamente indicato dal novellato comma 2 dell'art. 38 del Codice.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA

- 1) di revocare in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90 il provvedimento n. 538/Gen del 29/05/2015 a mezzo del quale si adottava la decadenza dei benefici alla Soc. E.CO Appalti srl;

2) di confermare, per le motivazioni di cui sopra, la validità della determinazione dirigenziale n. 192/Gen del 5/03/2015.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- Non necessità del visto del Responsabile del servizio finanziario non essendo adottato ad invarianza di spesa;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio Segreteria Generale;
- va notificata a mezzo pec alla E.CO Appalti srl ecoappalti@legalmail.it
- va annotata nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali – Segreteria Generale;
- Va pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

Il Capo Settore
Dott.ssa Sabina Tacelli

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Armando Fercoco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 04 GIU 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 04 GIU 2015

Il Delegato

ISTRUTTORE CONTABILE
Sig. Adriano Innico

LA SEGRETERIA GENERALE